

Cinisello Balsamo, 25/01/2010

Seg. Gen. n. 81

Alla
SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Consiglio
SEDE

OGGETTO:

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 81 POSTA DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIGNOR CIRO CESARANO NELLA SEDUTA DEL 22/10/2009 (Chiarimenti in merito alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 22/09/2009).

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Consigliere Signor Ciro Cesarano, in merito alle motivazioni della deliberazione in oggetto, si osserva quanto segue:

Con ricorso presentato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la Società Giambelli S.p.a. proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento in materia di aree edificabili per gli anni dal 1998 al 2000.

Con sentenza n. 182 del 13 giugno 2002, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva in parte i ricorsi presentati, riducendo il valore accertato dell'area edificabile di proprietà della Società ricorrente. Successivamente, interponeva appello il Comune di Cinisello Balsamo, chiedendo la riforma della decisione impugnata.

Con sentenza n. 12/04/2004, pronunciata dalla Sezione quattro della Commissione Tributaria Regionale di Milano, veniva confermata la sentenza di primo grado.

Avverso la predetta decisione il Comune di Cinisello Balsamo, con atto notificato in data 7 ottobre 2005, proponeva ricorso per Cassazione, per violazione di legge ed insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, come meglio articolato nei motivi del ricorso.

Resisteva la Giambelli s.p.a. con controricorso e proponeva contestualmente ricorso incidentale.

Con sentenza n. 15559/09, depositata in cancelleria il 2 luglio 2009, la sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, accoglieva il ricorso principale proposto dal Comune di Cinisello mentre rigettava quello incidentale della Giambelli s.p.a., cassava la sentenza impugnata e disponeva il rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo 546/1992, si è reso, pertanto, necessario procedere alla riassunzione del giudizio di rinvio, entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza, davanti alla nuova sezione che sarà designata dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, per ottenere la pronuncia nel merito.

Dal punto di vista processuale e di merito, la designanda Sezione della Commissione Tributaria Regionale dovrà assumere una decisione uniformandosi al principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, la quale ha stabilito la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello impugnata, sfavorevole all'Ente.

Cordiali Saluti.

Visto: L'ASSESSORE
(Dott. Luca Ghezzi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
(Dott. Stefano Polenghi)

